



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

"ENRICO FERMI"

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: *ELETTRONICA*; INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: *INFORMATICA*; CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE: *BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI*; ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: *ELETTRONICA* (Corso Serale)

☒ Via Cesare Minardi, 14 – 00044 Frascati (RM) – ☎ 06121127570 – ☎ 069421043 - Distretto 37
C.F.: 80208490583 – Codice meccanografico scuola: RMTF180009 – e-mail: rmtf180009@istruzione.it
pec: rmtf180009@pec.istruzione.it - www.fermifrascati.it – www.fermielearning.it

SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO A NORMA UNI EN ISO 9001:2015

Allegato A

CAPITOLATO D'ONERI

Per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica generica a favore degli alunni con disabilità fisica e psichica negli istituti di istruzione di secondo grado per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.

Ente appaltante ITT Enrico Fermi – Via Cesare Minardi, 14 - 00044 Frascati (RM) C.F. 80208490583 – C.M. RMTF180009 – CUP : F19H18000380002 – CIG : 743667170B – tel. 06121127570 fax 069421043 e-mail: rmtf180009@istruzione.it rmtf18009@pec.istruzione.it

Art. 1

Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è il servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità fisica e psichica frequentante l'Istituto appaltante. Il servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili, più avanti definito genericamente "servizio", che si intende affidare ad un soggetto, di seguito denominato anche "appaltatore", prevede lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi per lo più all'interno della scuola.

Gli standard gestionali e strutturali cui deve conformarsi il servizio sono indicati nella legislazione statale e regionale (in particolare L.104/92 e le linee di indirizzo per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo della Regione Lazio.

Il servizio comprende attività funzionali all'acquisizione e/o potenziamento delle abilità e delle autonomie del diversamente abile che saranno svolte in sinergia con gli insegnanti curricolari e con quelli di sostegno, anche per meglio realizzare i programmi e le attività di lavoro predisposte nel progetto di assistenza specialistica elaborato dalla scuola.

Il servizio deve:

- Agevolare la frequenza e la partecipazione attiva degli studenti disabili nell'ambito scolastico per garantire il diritto allo studio;
- Sostenere gli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione e/o potenziamento di capacità comunicative;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili in tutte le attività progettuali previste per il gruppo classe, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale e sociale;
- promuovere e agevolare interventi coordinati tra scuola, famiglia, enti territoriali in coerenza con quanto formulato nel P.E.I. e in considerazione del Progetto di vita dello studente;

- facilitare il raggiungimento degli obiettivi degli alunni diversamente abili attraverso la concertazione delle attività con gli insegnanti curricolari e specializzati;
- supportare gli alunni diversamente abili nelle varie attività didattico-educative (attività di laboratorio ludico/motorio, visite guidate, viaggi istruzione, alternanza scuola-lavoro, ...).
- Agire da mediatore e facilitatore nella comunicazione e relazione tra alunni disabili e gruppo classe.

Per la gestione del servizio si richiede all'Ente appaltatore:

- per ogni alunno una pianificazione delle attività rispondente al piano individuale di intervento e alle azioni individuate dal progetto redatto dall'Istituzione scolastica;
- la continuità dell'intervento, per garantire la continuità del rapporto;
- collaborazione ai docenti per l'organizzazione e lo svolgimento di attività, sia all'interno che all'esterno della struttura scolastica;
- la tempestiva comunicazione riguardo ad eventuali assenze dell'operatore, la sostituzione dello stesso con altro operatore con le stesse competenze e professionalità;
- la sostituzione del personale ritenuto non idoneo per comprovati motivi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente appaltante.

Art. 2

Durata del servizio/del contratto

Il servizio è da realizzare negli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 dall'inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse. Il numero delle ore per ogni anno scolastico sarà proporzionale alle risorse assegnate dalla Regione Lazio.

L'appalto potrà, altresì, avere termine ed il relativo contratto si risolverà ipso facto nel caso la Regione Lazio sospenda o revochi, per qualsiasi motivo all'Istituto, il finanziamento che consente lo svolgimento delle attività appaltate.

Art. 3

Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

1. Per l'espletamento del servizio di assistenza specialistica viene corrisposto all'Affidatario un compenso di € 19,20 (diciannove/20) IVA inclusa per ciascuna ora di assistenza specialistica prestata dal singolo operatore, come stabilito dalla Regione Lazio.

2. l'importo di cui sopra è comprensivo di ogni altro onere derivante dal contratto.

3. l'Affidatario emetterà mensilmente regolare fattura delle attività effettivamente svolte.

La rendicontazione, sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta, dovrà contenere:

- il nome dell'istituto e dello/degli alunno/i assistito/i;
- le ore prestate da ciascun operatore con copia dei fogli di presenza controfirmati dal coordinatore del servizio dell'affidatario, dal docente curricolare e/o da un docente del Team di progetto;
- le attività svolte, debitamente documentate.

4. il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dall'effettiva erogazione del finanziamento assegnato dalla Regione Lazio.

Non si intendono rimborsabili le spese diverse da quelle indicate al punto 1 ad esempio riferite ad ore di organizzazione, di coordinamento, di gestione amministrativa del progetto e ad eventuali costi di supervisione, ecc.

Art. 4

Funzioni delle parti

a. Funzioni in capo all'istituzione scolastica

- l'istituto mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con ampia facoltà di controllo.
- L'istituto svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni:
 - Supervisione e monitoraggio dell'attività del contraente;
 - verifica e valutazione del servizio.

b. funzioni in capo all'aggiudicatario

- L'affidatario è tenuto a garantire il servizio di cui all'art.1 da svolgere con la massima cura e senza interruzione di continuità e per tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite nel presente Capitolato ed in linea con il progetto di assistenza Specialistica elaborato dall'Istituzione Scolastica. In particolare l'affidatario dovrà:
 - Garantire l'attuazione del Progetto che sarà consegnato all'atto dell'aggiudicazione della gara;
 - seguire gli utenti affidati, secondo il progetto predisposto dall'Istituto ed in condivisione con il team;
 - programmare e verificare gli interventi coordinandosi con i docenti di sostegno specializzati e curricolari;
 - collaborare alla stesura/revisione del PEI e partecipare al G.L.H.O.;
 - collaborare con i docenti alla pianificazione di processi di apprendimento favorevoli all'inclusione e l'accesso ai saperi anche con l'utilizzo di strumenti ed ausili informatici;
 - prevedere, per eventuali sostituzioni, la disponibilità degli operatori, con qualifica pari o superiore a quella del personale impiegato (la sostituzione deve essere comunque garantita a partire dal primo giorno di assenza dell'operatore incaricato);
 - controllare l'attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione);
 - consegnare all'istituto una relazione periodica sullo svolgimento del servizio che contenga il progetto personalizzato per ogni alunno diversamente abile, con l'indicazione degli interventi effettuati e degli obiettivi raggiunti nel rispetto di ciò che stabilisce il progetto iniziale e il presente capitolato;
 - predisporre una relazione finale riepilogativa sulla realizzazione del progetto;

2. La distribuzione settimanale delle ore sarà concordata con la Dirigenza dell'Istituto secondo le effettive necessità degli alunni e secondo quanto pianificato nel PEI; gli alunni da assistere verranno comunicati entro l'inizio del servizio;

3. Potranno essere apportate modifiche alla distribuzione settimanale delle ore e degli incarichi in considerazione della effettiva frequenza degli aventi diritto e per far fronte alle reali necessità che si evidenzieranno;

4. Le unità orarie di lezione inferiori a 60 minuti saranno contabilizzate per la durata effettiva e non per la durata nominale;

5. In caso di assenza non preavvisata dell'alunno all'operatore viene riconosciuta soltanto la prima ora della giornata. In caso di assenza e malattia prolungata dell'allievo, le ore di assistenza specialistica previste e non prestate potranno essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati sull'alunno stesso o su altri alunni con disabilità, previa autorizzazione del Referente del Progetto.

Art. 5

Requisiti del personale impiegato e obblighi dell'affidatario

1. L'Affidatario dovrà espletare il servizio avvalendosi di proprio personale, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - Laurea in Scienze dell'educazione, Psicologia, Scienze del servizio Sociale, Scienze Motorie o lauree equipollenti ed almeno un anno di esperienza documentata nei servizi di assistenza specialistica.
 - Diploma di scuola media superiore in discipline afferenti l'area educativa integrato da attestato di frequenza di corsi post-diploma di durata almeno annuale presso Enti o presso istituzioni accreditate nel campo educativo-assistenziale su tematiche connesse all'assistenza ad utenti in situazione di disabilità, ed almeno due anni di esperienza riconosciuta e documentata nell'attività di assistenza specialistica.

Per la valutazione della professionalità del personale e quindi per l'attribuzione del punteggio è necessario che vengano allegati al progetto di intervento i curricula degli operatori che saranno effettivamente impiegati nel servizio di assistenza specialistica.
2. L'Affidatario dovrà assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione;
3. L'Affidatario dovrà garantire, mediante l'idonea figura di coordinatore operativo, il coordinamento delle attività e la collaborazione con gli uffici di segreteria, di dirigenza e con il team del progetto dell'Istituto appaltante. Tale figura sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio e raccordo con gli operatori impiegati. Prima dell'inizio del servizio dovrà essere comunicato all'Istituto il nominativo del coordinatore operativo a cui fare riferimento durante l'anno.
4. L'Affidatario dovrà attenersi alle richieste dell'Istituto nel rispetto del calendario scolastico regionale e di quello dell'Istituto che potrà, in corso d'opera, essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze degli allievi.
5. L'Affidatario dovrà assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da esso dipendente, compresi gli eventuali mezzi protettivi (camicie, guanti, ...) e il cartellino di riconoscimento.
6. L'Affidatario dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali per le diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati con il personale utilizzato (lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro volontario, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi).
7. L'Affidatario dovrà tempestivamente fornire un dettagliato elenco nominativo degli operatori impiegati nel servizio da utilizzare per eventuali sostituzioni, allegando relativi curriculum. L'elenco di tale personale dovrà essere tempestivamente aggiornato e comunicato ad ogni variazione.
8. L'Affidatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli alunni, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.
9. E' fatto divieto al coordinatore e agli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti privatistici con i beneficiari del servizio.
10. L'affidatario è responsabile della verifica dei requisiti di moralità e delle qualità personali del personale impiegato. L'idoneità fisica alle mansioni viene accertata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla legge da parte dell'Affidatario. L'eventuale inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà e moralità, viene accertata sulla base di riscontri oggettivi dalla Dirigenza dell'Istituto, che ne

farà a sua volta formale segnalazione all’Affidatario, al fine dell’eventuale applicazione del vigente CCNL relativamente alle norme disciplinari, non esclusa la sostituzione del personale stesso.

11. L’affidatario dovrà attestare le presenze del proprio personale mediante un foglio firma che sarà verificato dall’Istituto con sistema di rilevazione automatico delle presenze.
12. L’Affidatario è tenuto a fornire la massima collaborazione ad ogni soggetto incaricato dall’Istituto e a svolgere attività di monitoraggio e valutazione (sia in itinere che finale) in merito allo svolgimento del progetto educativo e degli obiettivi raggiunti nel rispetto di ciò che stabiliscono il Progetto iniziale e il presente Capitolato.
13. L’Affidatario, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), è tenuto a comunicare i dati di iscrizione ai vari Enti previdenziali e a presentare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, da cui risulti che:
 - esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi previdenziali dovuti;
 - non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi;
 - l’esistenza o meno di inadempienze e rettifiche notificate non contestate e non pagate e se è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell’Ente interessato.

Art. 6

Requisiti di ammissione

I soggetti partecipanti alla gara devono , pena l’esclusione, essere in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività relativa al servizio oggetto d’appalto
- Avere comprovata e documentata esperienza di gestione per un periodo di almeno 5 anni nel settore di riferimento e/o in settori affini;
- Per le cooperative: estremi dell’atto costitutivo; dello statuto, dell’iscrizione ai registri prefettizi ex art. 13 DLCPS n. 1577/1947e, nel caso di cooperativa sociale, dell’iscrizione all’Albo Regionale del territorio di competenza;
- Per i consorzi di cooperative: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi dell’atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;
- Di avere una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio provinciale con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro 10 giorni dall’aggiudicazione;
- Di non versare nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lettera a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) del D. lgs. 163/06 e dell’art. 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione) e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt. 13 e 14 del D. lgs 231/01 o in altre condizioni comunque non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici;
- Di non trovarsi in situazioni di controllo art. 2359 c.c. con altri concorrenti della medesima gara (art. 34 comma 2 D. Lgs 163/06);
- Garantire agli operatori i contenuti economici normativi della contrattazione nazionale e dei contratti integrativi vigenti con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi, cui dovranno fare riferimento anche contratti diversi previsti dalla Legge (l’impresa si deve sottoporre a tutti gli obblighi, verso i propri

dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumere a suo carico tutti gli oneri relativi).

Art. 7

Criteri per l'individuazione dell'offerta

In linea con i criteri posti nelle linee guida quali elementi determinanti per la scelta del soggetto in qualità di "appaltatore" si individuano i criteri di seguito indicati:

Criteri	Punteggio
Possesso di diploma di laurea specialistica attinente al ruolo e numero anni esperienze maturate in istituti superiori di II grado (2 punti per ogni educatore laureato con laurea specialistica in Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Scienze dell'educazione, Scienze della formazione, Neuropsicomotricità)	Max 8
Possesso di diploma di laurea breve attinente al ruolo e numero anni esperienze maturate in istituti superiori di II grado (1 punto per ogni educatore laureato in Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Scienze dell'educazione, Scienze della formazione, Neuropsicomotricità))	Max 4
Possesso di master universitario in ABA (2 punti per ogni educatore)	Max 8
Possesso di diploma di operatore socio sanitario (1 punto per ogni educatore)	Max 4
Possesso di competenze/esperienze certificate in ambito teatrale (1 punto per ogni educatore)	Max 4
Possesso di competenze/esperienze certificate in Musicoterapia (1 punto per ogni educatore)	Max 4
Possesso attestati di formazione/aggiornamento (2 punti per ogni educatore)	Max 8
Curriculum dell'ente (verrà assegnato un punteggio in base al numero di Istituti scolastici statali o paritari in cui il soggetto appaltatore ha svolto il proprio servizio di assistenza specialistica a favore di alunni diversamente abili negli ultimi 5 anni scolastici)	Max 10 Meno di 3 Istituti 0 punti Tra 3 e 5 istituti 5 punti Tra 6 e 10 istituti 8 punti Oltre i 10 istituti 10 punti
Progetti aggiuntivi e migliorativi del servizio relativi a Psicomotricità, Musicoterapia, Arteterapia e altri, (5 punti per ogni progetto ritenuto, dalla Commissione, idoneo per l'utenza dell'istituto)	Max 25
Attività Formativa in materia sociale organizzata dalla ditta (corsi di qualificazione, formazione, specializzazione, aggiornamento) punti 1 per ogni corso di Autismo, ADHD e DSA	Max 10
Controllo, Verifica e Valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti: strumenti, tecniche e processi	Max 10
Certificazione di qualità ISO 9001:2015 nel settore sociale	5 punti
Totale	100

A parità di punteggio complessivo

- Sarà considerata preferenza prioritaria:
il maggior numero di istituti scolastici statali in cui il soggetto appaltatore ha svolto il proprio servizio di assistenza specialistica a favore di alunni diversamente abili negli ultimi 5 anni scolastici

Art. 8 **Danni e Rischi**

1. L’AFFIDATARIO è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di sicurezza e tutela del personale a qualsiasi titolo impiegato.
2. L’AFFIDATARIO è responsabile civilmente e penalmente verso l’Istituto e i terzi, ivi compresi gli utenti dei servizi ed i prestatori di lavoro, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose nell’ambito dell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, e si obbliga a sollevare l’Istituto da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola.
3. l’istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio.
4. a tal fine l’AFFIDATARIO dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Copia della polizza dovrà essere prodotta all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto entro il primo mese di gestione.

Art. 9 **Risoluzione del Contratto**

1. l’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 1456 CC. In ciascuno dei seguenti casi:
 - abbandono del servizio, salvo le giustificate causa di forza maggiore;
 - inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, riferite al personale in servizio;
 - cessione del contratto o subappalto delle prestazioni del servizio di assistenza scolastica specialistica;
 - ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali ed inadempimenti alle contestazioni segnalate da parte dell’Istituto;
 - il fallimento, l’amministrazione controllata e qualsivoglia procedura prefallimentare e/o fallimentare da parte dell’aggiudicatario.
2. nelle ipotesi sopraindicate l’Istituto ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. all’Affidatario.
3. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti in materia di trattamento economico del personale e di corretto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali e di comportamento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari del servizio al rispetto della dignità personale e della riservatezza, oltre alla risoluzione del contratto, è disposta l’esclusione dell’affidatario dalle future gare indette dall’Istituto per un periodo di 5 anni.
4. la mancata attivazione o interruzione del servizio per esigenze di interesse pubblico o per cause di forza maggiore non dà diritto all’Affidatario di richiedere nessun indennizzo o risarcimento. Per causa di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto o imprevedibile che non possa essere evitato con l’esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia dovute dal Gestore pubblico.

Art. 10
Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. l’AFFIDATARIO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
2. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. l’Affidatario dovrà altresì allegare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Art. 11
Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 i dati personali forniti dai contraenti saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi normativi e di contratto; tali dati potranno essere comunicati a soggetti a cui sia riconosciuto, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 12
Controversie e norme di rinvio

1. Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente capitolato saranno devolute alla giurisdizione dell’ Autorità giudiziaria ordinaria, escluso il ricorso Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C.. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Velletri.
2. Per tutto quanto non stabilito nel presente capitolato, valgono le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il presente bando è stato pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito: www.fermifrascati.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carmine Giammarini)

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)